



**INTERROGAZIONE**  
**Indifferibile e urgente in aula**  
**N. 60**

Adeguamento della normativa regionale sulle immissioni di fauna ittica autoctona e alloctona

*Presentata dalla Consigliera regionale:*

*DISABATO SARAH (prima firmataria)*

*Presentata in data 18-10-2019*

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **INTERROGAZIONE**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**OGGETTO:** *Adeguamento della normativa regionale sulle immissioni di fauna ittica autoctona e alloctona.*

*Premesso che:*

- il DPR 5 luglio 2019, n. 102 ha introdotto delle modifiche all'articolo 12 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 ovvero il "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.*";
- il novellato art. 12 regola le "*immissioni*" di fauna selvatica prevede una deroga al divieto di immissione di fauna alloctona. Infatti su istanza delle Regioni "*l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali.*" L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero dell'ambiente. Entro 6 mesi dalla data di approvazione, ovvero entro gennaio, il Ministero deve emanare un ulteriore decreto contenente i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone;
- l'articolo 19 del nostro Regolamento regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 - *Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R - disciplina che:*
  - “1. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne della Regione è soggetta ad autorizzazione della provincia ed avviene nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.*
  - 2. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie di fauna ittica comprese nell'allegato B ovvero alle specie autoctone individuate ai sensi del Piano regionale.”*
- **nell'allegato B sono però presenti specie alloctone, parautoctone o di cui non si riscontra più la presenza in Regione**, come la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), carpa (*Cyprinus carpio*), trota fario (*Salmo trutta trutta*), bondella (*Coregonus oxyrinchus*), coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*);
- nel "*Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica*", approvato dalla Giunta il

**29 settembre 2015**, infatti le specie sopraelencate sono considerate alloctone, parautoctone o non più presenti. Ad esempio la **trota iridea è considerata specie alloctona di nocività media**;

- già nell'interrogazione n. [2465](#) dell'ex Consigliere Regionale Gianpaolo Andrissi, erano state evidenziate le incongruenze tra il Regolamento regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 e il "*Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica*", approvato dalla Giunta il 29 settembre 2015.

#### *Considerato che:*

- l'articolo 20 della l.r. 20/2016, prevede che il *Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica*, **entri in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso**;
- ad oggi pare non siano mai state emanate le istruzioni operative di dettaglio indispensabili per l'attuazione del Piano, e pertanto il Piano, non essendo in vigore, non permetterebbe di superare il Regolamento regionale n.1/2012 ormai obsoleto.

#### *Ancora considerato che:*

- come si legge nel Piano regionale, le conseguenze negative sugli ecosistemi acquatici e sulla fauna ittica autoctona dovute all'introduzione di esotici sono ampiamente note e sono rilevanti nelle acque italiane e piemontesi. Le specie esotiche **rubano la nicchia ecologica** delle nostre specie, indebolendo sensibilmente le popolazioni locali fino a portarle alla potenziale estinzione;
- in Piemonte, risultavano già nel 2009 ben 17 specie esotiche, pari circa alla metà delle specie presenti. "*Tale situazione è allarmante e potrebbe peggiorare.*". Oltre alle specie presenti da tempo nelle acque piemontesi (persico sole, carassio, pesce gatto, persico trota, salmerino di fonte, lucioperca e carpa etc), nell'ultimo decennio ne sono comparse altre che si sono rapidamente affermate, costituendo popolazioni strutturate ed in grado di automantenersi e di espandersi su porzioni sempre più vaste del reticolo idrografico;
- "*la presenza di specie esotiche in Piemonte costituisce ormai un problema che sta diventando sempre più grave.*". Quasi metà della lista delle specie ittiche piemontesi è costituita da animali alloctoni.

#### *Valutato che:*

- secondo la più recente giurisprudenza anche il Piemonte dovrebbe rivedere la propria normativa in coerenza con le proprie norme, con il livello Costituzionale e le Direttive Europee di riferimento;
- il Regolamento regionale n. 1/2012 necessiterebbe di un rapido aggiornamento. Come si evince dalla risposta all'interrogazione n. 2465, nella passata legislatura l'orientamento della Giunta era quello di aspettare il futuro DPR 5 luglio 2019, n. 102. Ad oggi il Regolamento nazionale è vigente, pertanto non si ravvedono ostacoli di alcun tipo;

- alcune specie necessiterebbero di un approfondimento attraverso un tavolo di lavoro con gli istituti Universitari di ricerca, gli Enti competenti e le Associazioni. Con *Thymallus thymallus* (Temolo) si indicano diverse sottospecie molto diverse per areali di distribuzione; come il Temolo pinna rossa, alloctono e immesso in Piemonte, e il Temolo pinna blu, autoctono e in via di estinzione. Allo stesso modo per l'*Exos lucius* (Luccio), non viene fatta distinzione tra il Luccio nord europeo, alloctono e immesso in Piemonte, e il Luccio cisalpino, autoctono.

### **INTERROGA**

*la Giunta regionale,*

- *per sapere entro quando verrà proposta la modifica al Regolamento regionale n.1/2012, al fine di rendere omogenea la normativa regionale ed evitare situazioni di forte dubbio sulle immissioni di specie ittiche alloctone in ambiente naturale che stanno causando gravi danni all'ecosistema piemontese;*
- *per sapere entro quando verranno emanate le istruzioni operative di dettaglio al "Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica", e quindi entro quando quest'ultimo diventerà operativo;*
- *per sapere se sia nelle intenzioni della Giunta convocare un tavolo di lavoro e confronto con gli istituti di ricerca Universitari, gli Enti competenti e le Associazioni, al fine di chiarire la natura indigena o meno di determinate specie.*